COPIA

Deliberazione n° **28**
in data **19-08-2020**

COMUNE DI PORPETTO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:
approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **diciannove** del mese di **agosto** alle ore 18:30 presso l'area festeggiamenti sita in via Bonomelli a Castello, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Dri Andrea	Sindaco	Presente	
Bernardi Simone	Consigliere	Presente	
Di Pascoli Alberto	Consigliere	Presente	
Zanchin Arianna Lucia	Consigliere	Presente	
Cargnelutti Davide	Consigliere	Presente	
Bianchin Caterina	Consigliere	Presente	
Pitta Davide	Consigliere	Presente	
Sandrin Patrizia	Consigliere	Presente	
Crismale Giacomo	Consigliere	Presente	
Bragagnini Virginio	Consigliere	Presente	
Dri Pietro	Consigliere	Assente	
Zanin Elisa	Consigliere	Presente	
Pez Gianluca	consigliere	Presente	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. **Stanig Eva** .
Il Sig. **Dri Andrea** nella sua qualità di Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza.
Presente o Assente l'Assessore Esterno Miatto Diego
Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto.

Proposta di Deliberazione

VISTO l'art. 172, co. 1 lett. e) del Testo Unico Enti Locali, che prevede quali allegati obbligatori al bilancio di previsione le deliberazioni delle tasse, dei tributi e delle tariffe;

RICHIAMATI

- l'articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- l'art. 106 comma 3bis, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con L. 180/2020, il quale dispone lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, "in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali" discendenti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il comma 16, dell'art. 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 780, della Legge 27.12.2019 "Legge di bilancio 2020" n. 160 ha disposto l'abrogazione dell'**Imposta Unica Comunale (IUC)** nelle due componenti dell'**IMU** e della **TASI,** confermando la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nei commi dal 641 al 668, dell'art.1 della L. 147/2013;

RILEVATO che:

- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*";
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:

  • "*… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …" (lett. f);*

  • "*… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …" (lett. h);*

  • "*… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …*";

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*", e in particolare l'art. 6, rubricato "*Procedure di approvazione*", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal

gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "… *dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore* …", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "*…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa* …", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*";

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 redatto dal soggetto gestore del servizio (NET Spa), successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente (AUSIR) con deliberazione n. 20 del 29/06/2020, la cui appendice 1 è allegata al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654, dell'articolo 1, della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario validato dall'AUSIR, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2020 per il Comune di Porpetto ammonta ad **263.752,60€** al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, che dovrà essere coperto integralmente con i proventi della tassa previsti per il medesimo anno;

RICHIAMATO

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.2020, con la quale si confermavano in via provvisoria le tariffe TARI 2019 nelle more dell'approvazione definitiva delle tariffe TARI 2020, sulla base del PEF approvato secondo le nuove modalità disciplinate dalla deliberazione n.443/2019 dell'Arera;
- l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che "… i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 …";

RITENUTO di non avvalersi della facoltà prevista dal richiamato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 e di procedere con la determinazione delle tariffe TARI 2020, sulla base del PEF validato dall'autorità territorialmente competente (AUSIR) sopra citato;

RICHIAMATI inoltre,

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi e successivamente prorogato sino al 15.10.2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6…" con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico–finanziari;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte "Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

RILEVATO che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività, nonché il riconoscimento di agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.07.2020 con propria deliberazione n. 23, ed in particolare l'art. 24 disciplinante le agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013**;**

PRESO ATTO che la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, stabilisce in particolare all'art. 3 che:

- "*I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) … possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020*" (co. 1);
- "*La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche …*" (co. 2);

PRECISATO che:

- l'erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è sottoposta alla condizione che ciascun Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità;
- per disporre le riduzioni tariffarie de quibus, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare l'avanzo libero derivante dal rendiconto 2019;
- la quota massima assegnabile al Comune di Porpetto per le finalità di cui sopra è stata quantificata dalla Regione in € 12.393,60;

VISTA la nota dell'ANCI FVG, protocollo di ingresso n. 1541 del 22.06.2020, con cui l'Associazione comunica all'AUSIR che:

- i Comuni della Regione stanno predisponendo, nell'ambito della competenza che il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le modifiche regolamentari necessarie all'introduzione ed alla disciplina delle riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche utilizzando sia risorse proprie, sia le risorse regionali assegnate ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale "estranee ed indipendenti dal MTR";
- le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione intendono così introdurre a favore delle utenze non domestiche si candidano ad essere "ben più sostanziose, rispetto a quelle minime previste dalla deliberazione di ARERA [n. 158/2020/R/RIF] che riguarda solo la parte variabile della tariffa e limitatamente al periodo di chiusura delle attività";
- i Comuni della Regione trasmetteranno all'AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni della TARI a favore delle utenze non domestiche e domestiche;

RILEVATO, che

- ai sensi dei commi 651 e 652 del più volte menzionato art.1 della L. 147/2013, il comune per determinare la tariffa può tenere conto dei criteri fissati dal DPR 158/1999 o in alternativa di criteri determinati sulla scorta di dati puntuali desumibili dalle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le modalità attuali di svolgimento del servizio rifiuti non consentono la determinazione di criteri oggettivamente quantificabili e tali da garantire il rispetto del principio di "Chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- a norma dell'ultimo periodo del richiamato comma 652, come modificato dalla legge di bilancio 2019: "*Nelle more di una completa revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*";
- in sede di determinazione delle tariffe TARI 2020 l'Amministrazione comunale ritiene opportuno confermare la riduzione dei coefficienti di adattamento per superficie delle utenze domestiche, al fine di mitigare l'attribuzione dei costi fissi rapportati alla superficie occupata, in modo particolare per le utenze con un basso numero di componenti ed elevate superfici;
- inoltre, come già avvenuto negli anni precedenti, alcuni coefficienti (Kb) indicati nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 e utilizzati ai fini della determinazione delle quantità media di produzione di rifiuti per alcune categorie di utenze non domestiche quali: RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (classe 16), BAR, CAFFE', PASTICCERIA (classe 17), ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (classe 20), risultano

troppo elevate rispetto a tipologie di attività similari anche nella misura minima e ritenuto di applicare alle stesse un correttivo pari al 40% del coefficiente preso in esame;

- a norma del comma 658 dell'art. 1 della L.147/13, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, riduzione disciplinata dall'art. 22 del Regolamento comunale TARI, il quale prevede, in sede di determinazione delle tariffe di riconoscerla nella misura massima del 95% del miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata;
- sulla scorta della relazione predisposta dal gestore, NET SpA, la performance di raccolta differenziata 2019 è migliorata di 4,32 punti percentuali e che l'amministrazione comunale ha manifestato la volontà di attribuire la riduzione di cui al menzionato art.22 del regolamento comunale nella misura del 50% a cui vanno a sommarsi gli importi delle riduzioni 2019 riconosciute per l'utilizzo del bio-composter;
- a norma del comma 666, dell'art.1, della L.147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- la L.R. 20/2016 ha definito la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il comma 80, dell'art. 1, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2017 i Comuni verseranno alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) nella misura già determinata dalle Province ai sensi del citato disposto di legge;
- l'art. 10, commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14, ha disposto che l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), è determinata nella misura del 4 per cento a decorrere dal periodo di imposta al 1° gennaio 2019;

RITENUTO, inoltre, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese e alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse e il tessuto economico complessivo in questa fase di graduale ripresa, di intervenire in merito, riconoscendo, **per il solo anno 2020**, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del vigente regolamento TARI, **l'agevolazione pari al 100% della quota variabile della TARI determinata dal 01.01.2020 al 31.12.2020 in favore delle utenze non domestiche** che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19 o che comunque hanno subito per riflesso un danno economico, rientranti nelle seguenti classi di utenze non domestiche:

Classi	DESCRIZIONE	Superficie totale Stot(ap)
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	5.194
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	11.335
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	378
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	2.132
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	5.082
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1.438
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	662
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	3.921
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1.465
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	973

20	**solo per PIZZA al TAGLIO, FIORI E PIANTE**	111
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	255

DATO ATTO che

- le agevolazioni di cui sopra, come indicato anche nella Nota di approfondimento ANCI – IFEL, rubricata "*La delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva*" del 31 maggio scorso, vanno oltre il minimo contemplato nella Delibera n.158 e sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze. L'amministrazione comunale ha agito in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio, al fine di sostenere le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19;
- per tali agevolazioni vige la regola determinata dall'art. 25 del regolamento TARI sul cumulo delle agevolazioni;
- la **minore entrata quantificata in via presunta in € 27.850,00** è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista nel bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020;

RITENUTO, quindi, di provvedere:

- ad attribuire alle **utenze domestiche il costo complessivo di € 203.543,98**, pari al 79,46% della quota fissa del costo complessivo e al 74,84% della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata;
- ad attribuire alle **utenze non domestiche il costo complessivo di € 60.208,62**, pari al 20,54% della quota fissa del costo complessivo e al 25,16% della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata riconosciuto alle utenze domestiche;
- ad approvare le **tariffe** del tributo denominato **TARI per l'anno 2020**, determinate prendendo a riferimento i criteri elencati nel D.P.R. 158/1999 e i coefficienti nel valore minimo, così come da tabelle inserite nell'**allegato 1** alla presente proposta e operando i correttivi sopra dettagliati riguardanti i coefficienti di adattamento alla superficie per le utenze domestiche e la riduzione, pari al 40%, per i coefficienti di produzione media per le classi: RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (classe 16), BAR, CAFFE', PASTICCERIA (classe 17), ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (classe 20), al fine di non gravare eccessivamente i contribuenti rientranti nelle citate classi;
- a stabilire, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Regolamento comunale TARI, a parziale rettifica di quanto stabilito in via provvisoria con deliberazioni C.C. n. 6/2020 e G.C. 20/2020, che il pagamento della TARI avverrà in n. 3 rate con cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 47 e dalle vigenti norme in materia e così stabilite:
- **I rata 16 settembre 2020**
- **II rata 16 dicembre 2020**
- **III rata 16 marzo 2021;**

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art.15-bis del D.L. 34/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Inoltre al comma 15-ter del già citato art. 13 è stabilito, che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.;

Tutto ciò premesso;

VISTI:

- l'art.42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;
- il D.P.R. n.158/1999;

VISTI lo Statuto comunale, il Regolamento comunale sulle entrate, il Regolamento di contabilità nonché il Regolamento per la disciplina della TARI recentemente approvato;

SI PROPONE

- **DI STABILIRE** che la riduzione della quota variabile dei costi da attribuire alle utenze domestiche, prevista dall'art.22 del Regolamento per la disciplina della TARI inerente la raccolta differenziata è riconosciuta nella misura del 50% del miglioramento percentuale registrato nell'anno 2019 (4,32%) e riportato nella relazione del soggetto gestore (NET SpA) allegata al Piano economico finanziario validato dall'autorità territorialmente competente (AUSIR) a cui vanno a sommarsi gli importi delle riduzioni 2019 riconosciute per l'utilizzo del bio-composter per un totale di € 6.033,84.
- **DI ATTRIBUIRE** alle **utenze domestiche il costo complessivo di € 203.543,98**, pari al 79,46% della quota fissa del costo complessivo e al 74,84% della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata.
- **DI ATTRIBUIRE** alle **utenze non domestiche il costo complessivo di € 60.208,62**, pari al 20,54% della quota fissa del costo complessivo e al 25,16% della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata riconosciuto alle utenze domestiche.
- **DI APPROVARE** le **tariffe** della Tassa sui Rifiuti (TARI) **per l'anno 2020**, determinate sulla scorta dei criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 modificati secondo quanto dettagliato in premessa e sulla base del piano economico finanziario validato dall'autorità territorialmente competente (AUSIR) riportato in appendice n. 1, così come da tabelle allegate (**Allegato 1**).
- **DI RICONOSCERE** ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, come richiamato dal II comma, dell'art.24 del Regolamento per la disciplina della TARI, per le motivazioni riportate in premessa, **l'agevolazione pari al 100% della quota variabile della TARI determinata dal 01.01.2020 al 31.12.2020 2020 in favore delle utenze non domestiche** che hanno dovuto

sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19 o che comunque hanno subito per riflesso un danno economico, rientranti nelle seguenti classi di utenze non domestiche:

Classi	DESCRIZIONE	Superficie totale Stot(ap)
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	5.194
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	11.335
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	378
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	2.132
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	5.082
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1.438
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	662
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	3.921
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1.465
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	973
20	**solo per PIZZA AL TAGLIO, FIORI E PIANTE**	111
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	255

- **DI DARE ATTO** che la minore entrata quantificata in via presunta in **€ 27.850,00** è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2020 – 2022 – opportunamente variato.
- **DI DARE ATTO** che l'agevolazione prevista per le utenze domestiche con disagio economico-sociale è stata già prevista dall'art. 24, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI e che la minore entrata sarà comunque finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa.
- **DI STABILIRE**, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 3, del Regolamento per la disciplina della TARI, a parziale rettifica di quanto stabilito con deliberazioni di C.C. n. 6/2020 e G.C. n. 20/2020, per l'anno 2020 che il versamento della TARI avverrà in n. 3 rate con cadenza trimestrale così definite:
  - **I rata 16 settembre 2020**
  - **II rata 16 dicembre 2020**
  - **III rata 16 marzo 2021.**
- **DI DARE ATTO,** che il gettito TARI previsto per l'anno 2020 pari a **€ 263.752,60** sarà iscritto al Tit. 1 Tipologia 101 Categ. 51 U.1.01.01.51.001 del bilancio 2020-2022.
- **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal comma 15-ter del menzionato art. 13.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' tecnica previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00: **Favorevole**
12-08-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarita' contabile previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00: **Favorevole**
12-08-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione, sulla quale sono resi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;
VISTI ed esaminati gli atti alla stessa allegati;
UDITO gli interventi:
Sindaco: solitamente la delibera di approvazione delle tariffe è prodromica a quella del bilancio; quest'anno invece c'è stato uno slittamento in virtù sia della novella normativa nazionale e della delibera ARERA n. 443/2019 di modifica del criterio di determinazione della tariffa sia della emergenza COVID. In virtù della detta delibera ARERA il gestore, per noi la NET, ha dovuto elaborare il PEF, quest'anno non per Comune ma per ambito, previa validazione della AUSIR. Sulla base di quest'ultima, avvenuta a fine giugno, la NET ha poi elaborato il PEF per i singoli Comuni. Quest'anno si registra un aumento nei costi, che nel caso di Porpetto è contenuto.
L'ammontare complessivo è di circa 260 mila euro. Ricordo che vige la regola della copertura totale dei costi di servizio.
Si distingue tra utenze domestiche e non ed in relazione ad ognuna di queste tra costi fissi e variabili.
La percentuale di differenziata è quest'anno migliorata dal 54 al 58%.
Va dato atto che causa emergenza COVID 19, la Regione si è impegnata a corrispondere metà del gettito della parte variabile per le utenze non domestiche rimaste chiuse a causa del lock-down a patto che il Comune metta altrettante risorse; la norma è stata impugnata ma la Regione ha detto di procedere ugualmente. Noi quindi abbiamo messo in variazione 12 mila euro, utilizzando i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui; se la normativa regionale venisse meno, noi abbiamo comunque le risorse per coprire l'intera somma.

Crismale: nel primo consiglio comunale post COVID abbiamo fatto proposte sia a tutela dei privati che delle aziende. L'iniziativa di oggi è quindi positiva e per questo voteremo a favore. Vorrei però capire se ci sono delle riduzioni a livello di tassazione visto il miglioramento della differenziata.

Sindaco: più migliora la differenziata più si realizza la riduzione, ma è poca roba. Si tenga conto che tutto il mondo della gestione dei rifiuti è in fase di riforma.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il DPR n. 158/1999;
VISTA ogni altra norma richiamata;

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamento sulle entrate, il Regolamento di contabilità e il nuovo regolamento per la disciplina della TARI;
con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) ***Di approvare*** *la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta, facendola propria a tutti gli effetti di legge;*
2) ***Di dichiarare****, con successiva medesima votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 co. 19 della LR 21/2003 e ss.mm. ed integrazioni.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Dri Andrea

Il Segretario Comunale
F.to dott. Stanig Eva

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

SI ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- ☐ E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio il 24-08-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 08-09-2020 (art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
- ☐ E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .

Data 24-08-2020

L'impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Reg. Pubbl. nr. 304

ESITO PUBBLICAZIONE

- ☐ Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente deliberazione.
- ☐ Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell'ente n. _____ del _____ .

L'impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ……..

L'INCARICATO

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	**788.848,00**	Kg rifiuti utenze non domestiche	**203.855,00**	Kg totali	**992.703,00**
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	*ΣTd = Ctuf + Ctuv* *€ 203.543,98*	**% costi fissi utenze domestiche**	**79,46%**	**Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche**	*Ctuf = ΣTF x* 79,46%	**€ 105.655,58**
		% costi variabili utenze domestiche	**74,84%**	**Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche**	*Ctuv = ΣTV x* 74,84%	**€ 97.888,40**
Costi totali per utenze NON domestiche	*ΣTn = Ctnf + Ctnv* *€ 60.208,62*	**% costi fissi utenze non domestiche**	**20,54%**	**Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche**	*Ctnf = ΣTF x* 20,54%	**€ 27.311,42**
		% costi variabili utenze non domestiche	**25,16%**	**Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche**	*Ctnv = ΣTV x* 25,16%	**€ 32.897,20**

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coeff. adattamento per superficie *(per attribuzione parte fissa della tariffa)*	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività *(per attribuzione parte variabile della tariffa)*
1.1	Un componente	**0,65**	**0,60**
1.2	Due componenti	**0,80**	**1,40**
1.3	Tre componenti	**1,08**	**1,80**
1.4	Quattro componenti	**1,20**	**2,20**
1.5	Cinque componenti	**1,25**	**2,90**
1.6	Sei o piu` componenti	**1,30**	**3,40**
1.7	Immobile esente	**0,00**	**0,00**
1.7	Immobile esente	**0,00**	**0,00**

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione *(per attribuzione parte fissa della tariffa)*	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno *(per attribuzione parte variabile della tariffa)*
2.1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	**0,32**	**2,60**
2.2	Campeggi,distributori carburanti	**0,67**	**5,51**
2.3	Stabilimenti balneari	**0,38**	**3,11**
2.4	Esposizioni,autosaloni	**0,30**	**2,50**
2.5	Alberghi con ristorazione	**1,07**	**8,79**
2.6	Alberghi senza ristorazione	**0,80**	**6,55**
2.7	Case di cura e riposo	**0,95**	**7,82**
2.8	Uffici,agenzie	**1,00**	**8,21**
2.9	Banche,istituti di credito e studi professionali	**0,55**	**4,50**
2.10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta	**0,87**	**7,11**
2.11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	**1,07**	**8,80**
2.12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr	**0,72**	**5,90**
2.13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	**0,92**	**7,55**
2.14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	**0,43**	**3,50**
2.15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	**0,55**	**4,50**
2.16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	**4,84**	**23,80**
2.17	Bar,caffe`,pasticceria	**3,64**	**17,89**
2.18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi	**1,76**	**14,43**
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	**1,54**	**12,59**
2.20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	**6,06**	**29,83**
2.21	Discoteche,night club	**1,04**	**8,56**

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	**KA appl** Coeff di adattamento per superficie *(per attribuzione parte fissa)*	Num uten *Esclusi immobili accessori*	**KB appl** Coeff proporzionale di produttività *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	35.998,43	**0,65**	228,63	**0,60**	**0,376728**	**37,608160**
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	50.684,01	**0,80**	268,46	**1,40**	**0,463666**	**87,752374**
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	35.476,28	**1,08**	188,90	**1,80**	**0,625949**	**112,824480**
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	22.544,36	**1,20**	111,79	**2,20**	**0,695499**	**137,896587**
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	6.699,16	**1,25**	30,92	**2,90**	**0,724478**	**181,772774**
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI	3.035,46	**1,30**	14,56	**3,40**	**0,753457**	**213,112908**
1 .7	USO DOMESTICO-IMMOBILE ESENTE	2.614,52	**0,00**	78,26	**0,00**	**0,000000**	**0,000000**
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO COMPOSTER	8.404,02	**0,58**	38,42	**0,54**	**0,339055**	**33,847344**
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO COMPOSTER	12.975,04	**0,72**	60,09	**1,26**	**0,417299**	**78,977136**
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO COMPOSTER	9.966,74	**0,97**	45,53	**1,62**	**0,563354**	**101,542032**
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-USO COMPOSTER	6.673,27	**1,08**	31,95	**1,98**	**0,625949**	**124,106928**
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-USO COMPOSTER	986,00	**1,12**	4,00	**2,61**	**0,652030**	**163,595497**
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-USO COMPOSTER	1.067,00	**1,17**	4,00	**3,06**	**0,678111**	**191,801617**
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOCALI A DISPOSIZIONE	8.455,22	**0,45**	66,48	**0,42**	**0,263710**	**26,325712**
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI A DISPOSIZIONE	4.397,00	**0,56**	33,00	**0,98**	**0,324566**	**61,426661**
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOCALI A DISPOSIZIONE	141,00	**0,84**	1,00	**1,54**	**0,486849**	**96,527611**
1 .7	USO DOMESTICO-IMMOBILE ESENTE-LOCALI A DISPOSIZIONE	176,00	**0,00**	2,00	**0,00**	**0,000000**	**0,000000**
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ISCRITTI AIRE/DIMORA ESTERO	427,00	**0,56**	2,00	**0,98**	**0,324566**	**61,426661**
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA MAGGIORE 800 MT	185,00	**0,26**	1,00	**0,24**	**0,150691**	**15,043264**
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA MAGGIORE 800 MT	359,00	**0,32**	1,00	**0,56**	**0,185466**	**35,100949**
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DISTANZA MAGGIORE 800 MT	382,00	**0,43**	2,00	**0,72**	**0,250379**	**45,129792**
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-AIRE+PENSIONE	586,00	**0,26**	3,00	**0,46**	**0,154516**	**29,246612**
1 .7	USO DOMESTICO-IMMOBILE ESENTE-COVID19 - Riduzione utenze non domest	70,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,000000**	**0,000000**

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	**KC appl** Coeff potenziale di produzione *(per attribuzione parte fissa)*	**KD appl** Coeff di produzione kg/m anno *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	1.265,00	**0,32**	**2,60**	**0,316988**	**0,442624**
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	211,00	**0,67**	**5,51**	**0,663695**	**0,938023**
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	1.986,00	**0,30**	**2,50**	**0,297177**	**0,425600**
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	**1,07**	**8,79**	**1,059931**	**1,496411**
2 .8	UFFICI,AGENZIE	348,56	**1,00**	**8,21**	**0,990590**	**1,397671**
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	185,00	**0,55**	**4,50**	**0,544824**	**0,766080**
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,00	**0,87**	**7,11**	**0,861813**	**1,210407**
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	243,00	**1,07**	**8,80**	**1,059931**	**1,498113**
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	194,00	**0,72**	**5,90**	**0,713225**	**1,004417**
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	**0,92**	**7,55**	**0,911343**	**1,285313**
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	231,00	**0,55**	**4,50**	**0,544824**	**0,766080**
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	**4,84**	**23,80**	**4,794457**	**4,051716**
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	0,00	**3,64**	**17,89**	**3,605749**	**3,045596**
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	833,00	**1,76**	**14,43**	**1,743439**	**2,456565**
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,00	**6,06**	**29,83**	**6,002977**	**5,078264**
2 .21	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	0,00	**1,04**	**8,56**	**1,030214**	**1,457255**
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-COVID19 - Riduzione utenze non domestiche	255,61	**0,30**	**2,50**	**0,297177**	**0,425600**
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-COVID19 - Riduzi	20,00	**0,87**	**7,11**	**0,861813**	**1,210407**
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-COVID19 - Riduzi	100,00	**0,72**	**5,90**	**0,713225**	**1,004417**
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-COVID19 - Riduzi	2.572,50	**0,55**	**4,50**	**0,544824**	**0,766080**
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-COVID19 - Riduzione utenze no	1.145,00	**4,84**	**23,80**	**4,794457**	**4,051716**
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-COVID19 - Riduzione utenze non domestiche	824,35	**3,64**	**17,89**	**3,605749**	**3,045596**
2 .8	UFFICI,AGENZIE-LOCALI A DISPOSIZIONE	25,00	**0,70**	**5,74**	**0,693413**	**0,978370**
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-LOCALI A DISPOSI	88,00	**0,60**	**4,97**	**0,603269**	**0,847285**
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-LOCALI A DISPOSIZIONE-COVID19	150,00	**3,38**	**16,66**	**3,356120**	**2,836201**
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-DISTANZA MAGGIOR	213,00	**0,22**	**1,80**	**0,217929**	**0,306432**
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-DISTANZA MAGGIORE 800 MT-COVI	170,00	**1,93**	**9,52**	**1,917783**	**1,620686**

2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-COVID19 - Riduzi	3.929,00	**0,32**	**2,60**	**0,316988**	**0,442624**
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-COVID19 - Riduzione utenze non domestiche	7.877,00	**0,30**	**2,50**	**0,297177**	**0,425600**
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-COVID19 - Riduzione utenze non domestiche	378,00	**1,07**	**8,79**	**1,059931**	**1,496411**
2 .8	UFFICI,AGENZIE-COVID19 - Riduzione utenze non domestiche	1.741,00	**1,00**	**8,21**	**0,990590**	**1,397671**
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-COVID19 - Riduzi	4.974,00	**0,87**	**7,11**	**0,861813**	**1,210407**
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-COVID19 - Riduzi	1.144,00	**0,72**	**5,90**	**0,713225**	**1,004417**
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-COVID19 - Riduzione utenze non d	662,00	**0,92**	**7,55**	**0,911343**	**1,285313**
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-COVID19 - Riduzi	806,00	**0,55**	**4,50**	**0,544824**	**0,766080**
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-COVID19 - Riduzione utenze non	111,00	**6,06**	**29,83**	**6,002977**	**5,078264**
2 .21	DISCOTECHE,NIGHT CLUB-COVID19 - Riduzione utenze non domestiche	255,00	**1,04**	**8,56**	**1,030214**	**1,457255**

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso prececente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Uso domestico-Un componente	102	30.132,77	0,00	30.132,77	1.205,31	30.333,28	200,51	3,04%	1.213,33	8,02
1.2-Uso domestico-Due componenti	116	58.132,36	0,00	58.132,36	2.325,29	61.213,10	3.080,74	5,87%	2.448,52	123,23
1.3-Uso domestico-Tre componenti	112	49.485,67	0,00	49.485,67	1.979,43	53.941,60	4.455,93	5,62%	2.157,66	178,23
1.4-Uso domestico-Quattro componenti	124	35.495,79	0,00	35.495,79	1.419,83	39.403,05	3.907,26	6,27%	1.576,12	156,29
1.5-Uso domestico-Cinque componenti	134	10.354,27	0,00	10.354,27	414,17	11.770,62	1.416,35	6,72%	470,82	56,65
1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti	144	6.201,09	0,00	6.201,09	248,04	6.880,75	679,66	7,66%	275,23	27,19
2.1-Uso non domestico-Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	865	4.095,92	0,00	4.095,92	163,84	2.206,35	-1.889,57	14,32%	88,25	-75,59
2.2-Uso non domestico-Campeggi,distributori carburanti	211	295,33	0,00	295,33	11,81	337,96	42,63	14,43%	13,52	1,71
2.4-Uso non domestico-Esposizioni,autosaloni	871	16.864,07	0,00	16.864,07	674,56	3.852,25	-13.011,82	14,54%	154,09	-520,47
2.5-Uso non domestico-Alberghi con ristorazione	189	844,48	0,00	844,48	33,78	400,65	-443,83	14,42%	16,03	-17,75
2.8-Uso non domestico-Uffici,agenzie	76	4.164,18	0,00	4.164,18	166,57	2.598,84	-1.565,34	14,41%	103,95	-62,62
2.9-Uso non domestico-Banche,istituti di credito e studi professionali	185	212,01	0,00	212,01	8,48	242,51	30,50	14,38%	9,70	1,22
2.10-Uso non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	1016	161,35	0,00	161,35	6,45	4.357,00	4.195,65	14,38%	174,28	167,83
2.11-Uso non domestico-Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	121	543,19	0,00	543,19	21,73	621,60	78,41	14,43%	24,86	3,13
2.12-Uso non domestico-Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	80	2.860,35	0,00	2.860,35	114,41	1.220,48	-1.639,87	14,40%	48,82	-65,59
2.13-Uso non domestico-Carrozzeria,autofficina,elettrauto	220	1.270,97	0,00	1.270,97	50,84	603,31	-667,66	14,41%	24,13	-26,71
2.15-Uso non domestico-Attivita` artigianali di produzione beni specifici	196	2.466,43	0,00	2.466,43	98,66	2.189,93	-276,50	14,38%	87,60	-11,06
2.16-Uso non domestico-Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	244	10.596,43	0,00	10.596,43	423,86	6.319,09	-4.277,34	10,03%	252,76	-171,10
2.17-Uso non domestico-Bar,caffe`,pasticceria	108	5.754,73	0,00	5.754,73	230,19	2.972,40	-2.782,33	10,02%	118,90	-111,29
2.18-Uso non domestico-Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	208	3.058,01	0,00	3.058,01	122,32	3.498,60	440,59	14,40%	139,94	17,62
2.20-Uso non domestico-Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	55	1.117,81	0,00	1.117,81	44,71	666,33	-451,48	10,03%	26,65	-18,06
2.21-Uso non domestico-Discoteche,night club	127	554,27	0,00	554,27	22,17	262,71	-291,56	14,44%	10,51	-11,66
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell`anno corrente (cessati,sospesi,...)	0	3.685,52	0,00	3.685,52	147,42	0,00	-3.685,52	0,00%	0,00	-147,42
TOTALI	0	248.347,00	0,00	248.347,00	9.933,87	235.892,41	-12.454,59	0,00%	9.435,67	-498,20

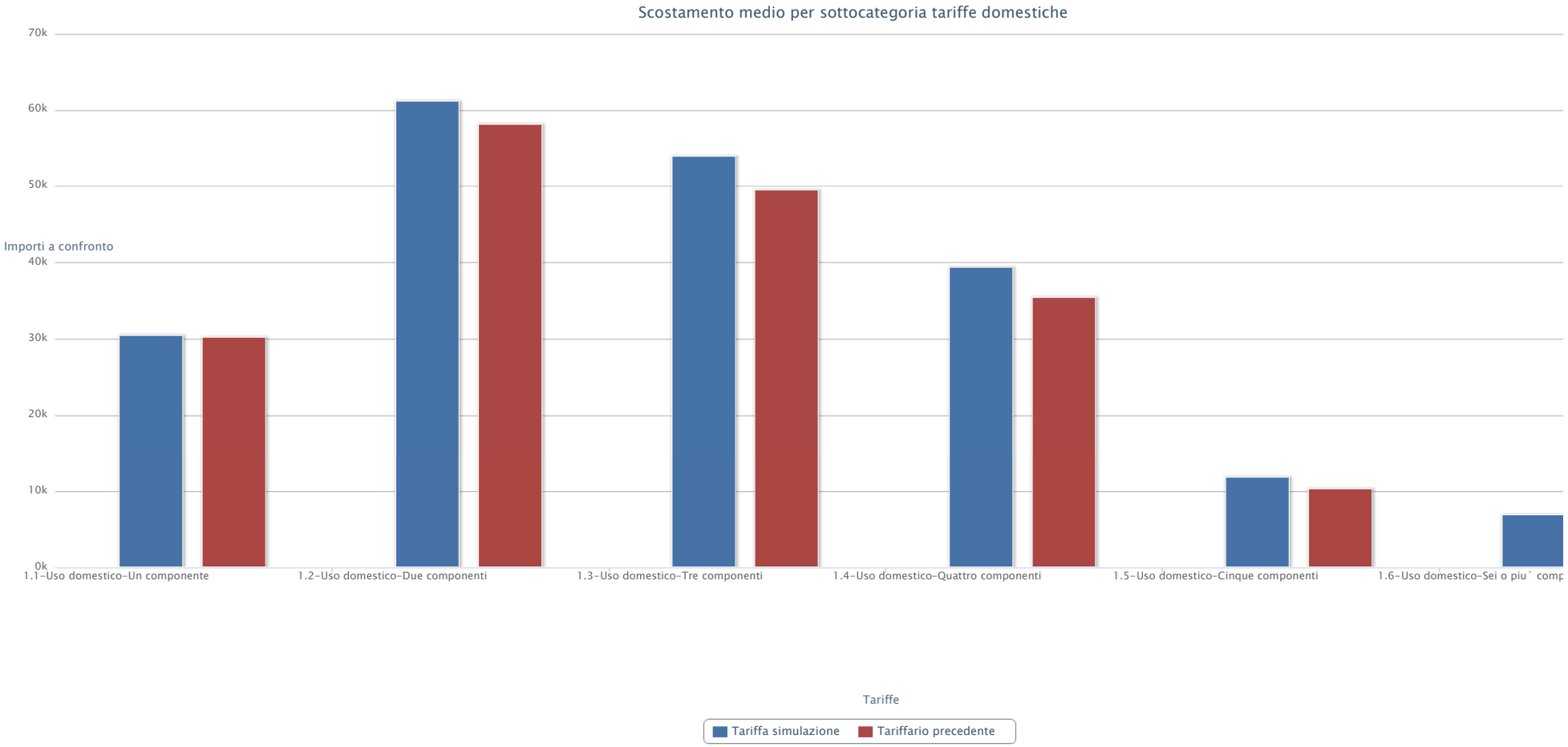
Scostamento medio per sottocategoria tariffe domestiche
70k
60k
50k
40k
30k
20k
10k
0k
Importi a confronto
1.1-Uso domestico-Un componente
1.2-Uso domestico-Due componenti
1.3-Uso domestico-Tre componenti
1.4-Uso domestico-Quattro componenti
1.5-Uso domestico-Cinque componenti
1.6-Uso domestico-Sei o piu` comp
Tariffe
Tariffa simulazione
Tariffario precedente

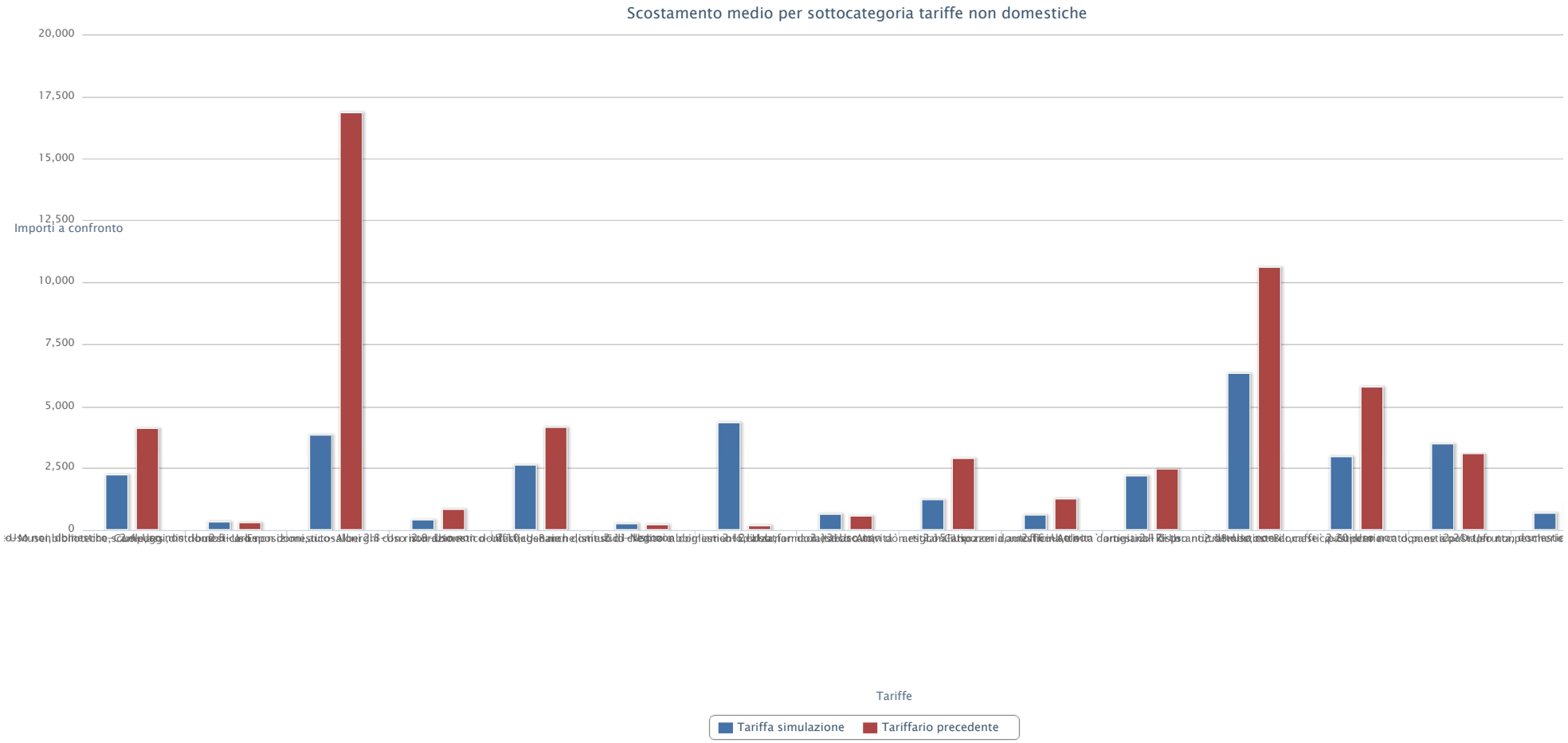
Scostamento medio per sottocategoria tariffe non domestiche
20,000
17,500
15,000
12,500
10,000
7,500
5,000
2,500
0
Importi a confronto
Tariffe
Tariffa simulazione
Tariffario precedente